

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1481

Vol. 1971/0233

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1481 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1971

MODIFICHE DA APPORTARE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE)
N. 1408/71 DEL 14 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI
DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI
CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1481 def.

ALLEGATO I

MODIFICHE DA APPORTARE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL 14 GIUGNO 1971 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITA'.

Articolo 2

- 1) (Invariato)
- 2) (Invariato)
- 3) La Commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui debbono ottemperare per farli valere. Il Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti verrà consultato prima della redazione finale dei prontuari.

Articolo 6

- 1) Qualora, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 9 e all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfi alle condizioni prescritte per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni) sotto vari regimi, in forza della legislazione di uno Stato membro e non sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria sotto uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione, può usufruire di dette disposizioni soltanto per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto il regime determinato dalla legislazione di tale Stato membro o, in mancanza di esso, sotto un regime di sua scelta.
- 2) (Invariato).

Articolo 18

- 1) Per beneficiare delle prestazioni in denaro in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento, il lavoratore è obbligato a rivolgersi entro tre giorni, dall'inizio dell'inabilità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando l'avviso di sospensione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6) (Invariati)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Articolo 24

Per beneficiare delle prestazioni in denaro in forza della lettera a) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 22 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia fermo restando l'obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore che dimori in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tenuto a presentare un avviso di cessazione del lavoro come contemplato al paragrafo 1 di detta disposizione.

(Il paragrafo 2 è soppresso).

Articolo 26

- 1) Per beneficiare delle prestazioni previste dall'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento, per se stesso e per i familiari, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato un attestato che dovrà richiedere l'interessato stesso, prima della partenza, all'istituzione di assicurazione malattia competente. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo dove si è recato lo richiede all'istituzione competente. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni nelle condizioni indicate all'articolo 69 paragrafo 1 comma a) del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 69 paragrafo 1 comma c) del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, eventualmente, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta in caso di inabilità al lavoro o ricovero in ospedale.

- 2)
- 3)
- 4) (Invariati).
- 5)
- 6)

- 7) { (Invariati)
- 8) }

Articolo 36

- 1) { (Invariati)
- 2) }

- 3) Quando l'interessato risiede nel territorio di uno Stato terzo è tenuto a rivolgere la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Qualora l'interessato rivolga la domanda all'istituzione dello Stato membro al quale appartiene, quest'ultimo la trasmette all'istituzione competente.
- 4) (Invariato).

Articolo 40

Per determinare il grado di invalidità, l'istituzione di uno Stato membro tiene conto dei documenti e dei referti medici nonché dei dati amministrativi raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, ogni istituzione conserva la facoltà di sottoporre il richiedente al controllo di un medico di sua scelta, salvo nei casi in cui siano applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 40 del regolamento.

Articolo 45

- 1) {
- 2) { (Invariati)
- 3) }
- 4) }

- 5) Qualora non possa essere corrisposta al richiedente alcuna prestazione, a titolo provvisorio, in forza dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulti dalle indicazioni ricevute che il richiedente ha diritto a prestazioni in forza dell'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione incaricata dell'istruttoria versa al lavoratore un adeguato anticipo recuperabile, il cui importo si avvicina il più possibile a quello che gli sarà probabilmente liquidato in applicazione della disposizione predetta di detto regolamento.

6) (Invariato).

Articolo 82

1) (Invariato).

2) Il disoccupato che intende recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1, prima della partenza. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo dove si è trasferito lo richiede all'istituzione competente. I servizi del lavoro dello Stato competente debbono accertarsi che il lavoratore sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

(L'ex articolo 3 è soppresso).

3) (Ex articolo 4 modificato).

L'istituzione del luogo dove il disoccupato si è recato notifica all'istituzione competente la data di iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni, e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione del paese dove si è recato il disoccupato.

Essa procede o fa procedere ad un controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni in virtù della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza essa informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 comma e) e nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica al più presto in quale misura e da quale data tali fatti influiscono sui diritti del disoccupato. La corresponsione delle prestazioni può eventualmente essere ripresa solamente dopo ricevimento di tali indicazioni. Qualora la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del paese dove si è recato il disoccupato continua a versargli una parte ridotta della prestazione, salvo regolarizzazione dopo aver ricevuto risposta dall'istituzione competente.

4) (Testo dell'ex paragrafo 5 invariato).

Articolo 89

- 1) { (Invariati).
- 2) }

- 3) Se l'istituzione, ricevuta la domanda, constata che non esiste diritto, in virtù delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette immediatamente la domanda, accompagnata da tutti i documenti e dati necessari, all'istituzione dello Stato membro dove l'interessato ha compiuto i più lunghi periodi assicurativi.

Se necessario, si deve risalire nelle stesse condizioni fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più breve dei suoi periodi assicurativi.

- 4) (Invariato).

Articolo 110

- 1) Se al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o morte (pensione) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha corrisposto ad un beneficiario di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, questa istituzione può chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro debitrice di prestazioni analoghe in favore di tale beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccesso sugli arretrati che essa corrisponde a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice. Se non può venire effettuato il recupero sugli arretrati, sono applicabili le disposizioni del paragrafo successivo.
- 2) Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, tale istituzione può, nelle condizioni e limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro, debitrice di prestazioni a favore del beneficiario, di trattenere l'importo pagato in eccesso sulle somme che versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta, nelle condizioni e limiti entro cui tale compensazione è autorizzata dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate in eccesso dall'istituzione stessa e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.
- 3) (Invariato).

ALLEGATO II

MOTIVAZIONE

delle modifiche da apportare alla proposta di regolamenti del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità

Le modifiche allegate sono conseguenti ai pareri espressi rispettivamente il 27 ottobre 1971 e 19 novembre 1971 dal Comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo. I pareri e le proposte che talvolta si riferiscono agli stessi punti sono riportati qui di seguito a fronte delle proposte della Commissione con le conclusioni che quest'ultima ritiene di dover trarre.

Articolo 2 (Modelli di stampati - Informazioni sulle legislazioni - Prontuari)

1. I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono fissati dalla Commissione amministrativa.

Nulla

1. I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione del regolamento e del regolamento di applicazione sono fissati dalla Commissione amministrativa sentito il parere del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Non è necessario modificare la proposta della Commissione. La proposta del C.E.S. intende associare le parti sociali alle misure da adottare per l'introduzione dei formulari necessari all'applicazione dei nuovi regolamenti. Va notato, a tale proposito, che detti formulari sono destinati alle istituzioni di sicurezza sociale dei paesi membri e che la maggior parte di essi debbono essere compilati da tali istituzioni. Si deve inoltre notare che l'adozione dei formulari per l'applicazione dei regolamenti n. 3 e n. 4 ha dimostrato che la redazione e la stampa di tali formulari richiedono un termine troppo lungo. I formulari debbono essere preparati e stampati prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti; il parere preventivo del Comitato consultivo potrebbe ritardare l'attuazione pratica dei regolamenti alla data fissata per la loro entrata in vigore.

3. La Commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui debbono ottemperare per farli valere.

3. La Commissione amministrativa, sentito il parere del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.

3. La Commissione amministrativa, sentito il parere del Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.

Si deve accogliere la proposta del Parlamento e del C.E.S. Infatti la collaborazione del Comitato consultivo alla redazione dei prontuari consentirà ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, che sono in contatto diretto con i lavoratori migranti e che ne conoscono quindi i problemi, di apportare la loro collaborazione acciòché i prontuari siano redatti in modo da fornire agli interessati un'informazione precisa e completa. Per ragioni pratiche è tuttavia opportuno modificare leggermente il testo delle proposte di emendamento.

Articolo 6 (Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata in uno Stato membro)

1. Qualora, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 9 e all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfi alle condizioni prescritte per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni) sotto vari regimi, in forza della legislazione di uno Stato membro e non sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria sotto uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione, può usufruire di dette disposizioni soltanto per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto il regime che sarebbe stato competente se egli avesse espletato sotto la legislazione di detto Stato l'occupazione soggetta all'assicurazione pensione, da lui espletata per ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro; ove detta occupazione non abbia determinato l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria in forza della legislazione del primo Stato, ovvero non sia possibile determinare la natura di detta occupazione, l'autorità competente di questo Stato o l'istituzione da essa designata stabilisce il regime sotto il quale l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

1. Qualora, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 9 e all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento, l'interessato soddisfi alle condizioni prescritte per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l'invalidità, la vecchiaia, la morte (pensioni) sotto vari regimi in forza della legislazione di uno Stato membro, egli può optare, entro un termine e secondo le modalità stabilite dalla Commissione amministrativa, per uno dei regimi cui è stato soggetto obbligatoriamente durante la sua carriera, qualora tale regime rientri fra quelli per i quali egli soddisfa le condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di cui sopra. In caso contrario o qualora l'interessato non si avvalga della facoltà di opzione sarà ammesso alla assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto il regime che sarebbe stato competente se egli avesse espletato sotto la legislazione di detto Stato l'occupazione soggetta all'assicurazione pensione da lui espletata per ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro; ove detta occupazione non abbia determinato l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria in forza della legislazione del primo Stato, ovvero non sia possibile determinare la natura di detta occupazione, l'autorità competente di questo Stato o l'istituzione da essa designata stabilisce il regime sotto il quale l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

Nulla

La proposta di emendamento del Parlamento europeo intende essenzialmente a dare all'interessato la facoltà di optare per l'applicazione di uno dei regimi per i quali ha ottemperato alle condizioni di ammissione. Questa proposta può essere presa in considerazione qualora la legislazione dello Stato membro in causa non regoli già questa situazione. Il testo è stato pertanto modificato.

Articolo 18 (Concessione delle prestazioni in denaro ai lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente)

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento il lavoratore è obbligato a rivolgersi entro tre giorni all'istituzione del luogo di residenza, presentando l'avviso di sospensione dal lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

Nulla

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento il lavoratore è obbligato a rivolgersi entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro all'istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di sospensione dal lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

Questa proposta dovrebbe essere adottata. Infatti è indispensabile fissare da quale data deve decorrere questo periodo di tre giorni.

Articolo 24 (Prestazioni in denaro corrisposte ai lavoratori in caso di dimora al di fuori del paese competente)

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro in forza della lettera a) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 22 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia al lavoratore che dimori in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è fatto obbligo di presentare un avviso di cessazione del lavoro, come contemplato al paragrafo 1 di detta disposizione.

Nulla

1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro in forza della lettera a) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 22 del regolamento le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Fermo restando l'obbligo di presentare il certificato di inabilità al lavoro, al lavoratore che dimori in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività professionale non è tuttavia fatto obbligo di presentare l'avviso di cessazione del lavoro, come contemplato al paragrafo 1 di detta disposizione.

E' necessario accettare la proposta di emendamento del C.E.S., con cui si vuole evitare qualsiasi malinteso.

2. Ove si tratti di lavoratori diversi da quelli di cui alla lettera a) i) del paragrafo 1 e alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento e ove sia stato accertato dal punto di vista medico che il loro stato di salute non impedisce loro di rientrare nel territorio dello Stato membro in cui risiedono, l'istituzione del luogo di dimora lo notifica loro immediatamente ed invia una copia di detta notifica all'istituzione competente.

Nulla

Sopprimere il paragrafo 2.

La soppressione del paragrafo 2 può venire accettata soprattutto per il fatto che l'articolo 18 cui si fa riferimento nel paragrafo 1 disciplina già la questione della durata del diritto alle prestazioni in denaro. Del resto non si potrebbe obbligare il lavoratore che si trova in soggiorno temporaneo in uno Stato membro, ad esempio durante le ferie, a ritornare nel proprio paese di residenza dopo la cessazione dell'inabilità al lavoro.

Articolo 26 (Prestazioni in natura e in denaro corrisposte ai disoccupati che si recano in uno Stato membro che non sia quello competente, per cercarvi un'occupazione)

1. Per beneficiare delle prestazioni previste dall'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento per se stesso e per i propri familiari, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un attestato che dovrà richiedere l'interessato stesso prima della partenza all'istituzione di assicurazione malattia. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni nelle condizioni indicate all'articolo 69 paragrafo 1 comma a) del regolamento, indicare la durata del diritto tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69 paragrafo 1 comma c)

Nulla

1. Per beneficiare delle prestazioni previste dall'articolo 25 paragrafo 1 del regolamento per se stesso e per i propri familiari il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un attestato che dovrà richiedere l'interessato stesso, prima della partenza, all'istituzione di assicurazione malattia. Se il lavoratore non presenta detto certificato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto alle prestazioni nelle condizioni indicate all'articolo 69 paragrafo 1 comma a) del regolamento, indicare la durata

del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere eventualmente a titolo dell'assicurazione malattia per la durata suddetta in caso di inabilità al lavoro o ricovero in ospedale.

di tale diritto, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69 paragrafo 1 comma c) del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, eventualmente, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di inabilità al lavoro o ricovero in ospedale.

Con riserva di alcune modifiche redazionali, si può adottare la proposta del C.E.S. che accorda al disoccupato di cui all'articolo suddetto, le stesse facilitazioni previste dagli articoli 17 paragrafo 1, e 21 paragrafo 1 in casi analoghi.

Articolo 36 (Domanda di prestazione di vecchiaia, superstiti (eccetto le prestazioni per orfano) nonché di prestazioni d'invalidità nei casi non contemplati dall'articolo 35).

3. Quando l'interessato risiede nel territorio di uno Stato terzo è tenuto a rivolgere la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo.

Nulla

3. Quando l'interessato risiede nel territorio di uno Stato terzo è tenuto a rivolgere la domanda all'istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo o all'istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, la quale trasmette la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo.

Con riserva di alcune modifiche redazionali, si può accettare la proposta del C.E.S. Infatti la procedura fissata dalla disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 36 potrà talvolta rivelarsi difficile per il lavoratore residente nel territorio di uno Stato terzo che deve rivolgersi all'istituzione competente di un paese membro di cui non è cittadino. L'emendamento gli offre la possibilità di rivolgere la domanda all'istituzione competente tramite l'istituzione del paese di origine.

Articolo 40 (Determinazione del grado di invalidità)

Per determinare il grado di invalidità, l'istituzione di uno Stato membro tiene conto dei documenti e dei referti medici nonché dei dati amministrativi raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 40 del regolamento, ogni istituzione conserva la facoltà di sottoporre il richiedente al controllo di un medico di sua scelta.

Per determinare il grado d'invalidità l'istituzione di uno Stato membro tiene conto dei documenti e dei referti medici nonché dei dati amministrativi raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia ogni istituzione conserva la facoltà di sottoporre il richiedente al controllo di un medico di sua scelta, salvo nei casi in cui siano applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 40 del regolamento.

Nulla

Si deve adottare la proposta del Parlamento europeo. Infatti il testo della seconda frase dell'articolo 40 proposto dal Parlamento chiarisce meglio, come risulta dalla motivazione della Commissione, che la facoltà di sottoporre il richiedente ad un esame medico esiste solamente nei casi in cui non si applichino le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 40 del regolamento 1408/71 cioè nei casi in cui non vi sia concordanza di condizioni relative allo stato di invalidità riconosciuta all'allegato IV di detto regolamento.

Articolo 45 (Corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni)

5. Qualora non possa essere corrisposta al richiedente alcuna prestazione a titolo provvisorio in forza dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulti dalle indicazioni ricevute che il richiedente ha diritto a prestazioni in forza dell'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione incaricata dell'istruttoria versa al lavoratore un adeguato anticipo recuperabile.

5. Qualora non possa essere corrisposta al richiedente alcuna prestazione in forza dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulti dalle indicazioni ricevute che il richiedente ha diritto a prestazioni in forza dell'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione incaricata dell'istruttoria versa al lavoratore un adeguato anticipo recuperabile, il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarebbe probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 46 paragrafo 2 del regolamento.

Nulla

Con riserva di talune modifiche redazionali si potrebbe accettare la proposta del Parlamento. Infatti a norma di quanto disposto al paragrafo 5 dell'articolo 45, secondo cui l'istituzione incaricata dell'istruttoria deve versare al richiedente un adeguato anticipo recuperabile, è opportuno precisare che questo anticipo si avvicina il più possibile al "pro-rata" che sarà liquidato dalla stessa istituzione incaricata dell'istruttoria.

Articolo 59 (Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro che non sia lo Stato competente)

2. Questo attestato rimane valido fintantoché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando detto attestato è rilasciato da una istituzione francese, è valido solamente per i tre mesi successivi alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi.

Nulla

Il C.E.S. constata che taluni articoli della proposta di regolamento di applicazione quali gli articoli 59 paragrafo 2 e 86 paragrafo 2 prevedono termini di validità di tre mesi per l'attestato rilasciato dalla Francia a differenza degli attestati rilasciati dagli altri Stati membri. Tale termine di tre mesi, del resto rinnovabile, non sarebbe giustificato e recherebbe persino pregiudizio agli interessi dei lavoratori in causa. Il C.E.S. auspica che questa differenza di procedura fra la Francia e gli altri paesi membri sia eliminata in tutti gli articoli della proposta di regolamento dove appare.

La durata di validità degli attestati crea problemi di organizzazione interna delle istituzioni francesi. I servizi francesi a richiesta dei rappresentanti della Commissione hanno iniziato l'esame di questo problema. Un eventuale prolungamento della durata della validità degli attestati potrà essere deciso solamente a lavori conclusi.

Articolo 82 (Applicazione dell'articolo 69 del regolamento - Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro).

2. Il disoccupato che manifesta l'intenzione di trasferirsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. I servizi del lavoro dello Stato competente debbono accertarsi che il lavoratore sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.

Nulla

2. Il disoccupato che manifesta l'intenzione di trasferirsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione è tenuto a richiedere l'attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge direttamente all'istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente debbono accertarsi che il lavoratore sia stato informato dei doveri impostigli dall'articolo 69 del regolamento e dal pre-

3. Se per ragioni di forza maggiore, il disoccupato non ha potuto richiedere l'attestato prima della partenza o se l'attestato richiesto non gli è stato rilasciato prima della sua partenza, l'istituzione di assicurazione contro la disoccupazione del luogo dove il disoccupato si è recato richiede questo attestato all'istituzione competente.

Nulla

Sopprimere il paragrafo 3.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 82 riguardante le formalità che deve compiere il disoccupato che si trasferisce in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione avevano formato oggetto di lunghe discussioni in seno alla Commissione amministrativa prima che si giungesse all'unanimità al compromesso che risulta dal presente testo. Durante i lavori preparatori del Gruppo delle questioni sociali del Consiglio si è giunti ad un accordo per l'emendamento più favorevole proposto dal C.E.S. La Commissione ha espresso parere favorevole a questo emendamento e lo adotta.

4. L'istituzione del luogo dove il disoccupato si è recato notifica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni, e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione del paese dove si è recato il disoccupato.

4. L'istituzione del luogo dove il disoccupato si è recato notifica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni, e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione del paese dove si è recato il disoccupato.

Nulla

Essa procede o fa procedere ad un controllo come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni in virtù della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 comma e) e nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, sospesa, o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica al più presto in quale misura e da quale data

Essa procede o fa procedere ad un controllo come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni in virtù della legislazione che essa applica. Essa trasmette al disoccupato le offerte di lavoro provenienti dall'istituzione competente e lo informa degli effetti giuridici che comporterebbe un rifiuto della occupazione offerta o un'assenza dal posto di lavoro senza fondato motivo. Non appena ne ha conoscenza essa informa l'istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 comma e) e nel

tali fatti influiscono sui diritti del disoccupato. La corresponsione delle prestazioni può eventualmente essere ripresa solamente dopo ricevimento di tali indicazioni.

caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe immediatamente la corresponsione della prestazione. L'istituzione competente indica al più presto in quale misura e da quale data tali fatti influiscono sui diritti del disoccupato. La corresponsione delle prestazioni può eventualmente essere ripresa solamente dopo ricevimento di tali indicazioni. Nei casi in cui la prestazione debba essere ridotta, l'istituzione del paese dove si è recato il disoccupato continua a corrispondergli una congrua parte delle prestazioni in attesa di effettuare l'eventuale conguaglio una volta ricevuta la risposta dall'istituzione competente.

La prima proposta di emendamento che riguarda la trasmissione di offerte di impiego non dovrebbe essere adottata. Infatti la stessa proposta era stata avanzata dalla delegazione tedesca in seno alla Commissione amministrativa. La Commissione delle Comunità Europee non aveva ritenuto di inserire questa disposizione nella proposta di regolamento trasmessa al Consiglio per i seguenti motivi:

- a) In occasione dell'esame del regolamento adottato il 14 giugno 1971 la delegazione tedesca aveva già proposto una disposizione a norma della quale il diritto alle prestazioni di disoccupazione corrisposte a carico del paese di ultima occupazione cessava se il disoccupato rifiutava, senza motivo valido, di rientrare nel paese qualora gli fosse stato offerto un lavoro in questo paese.
- b) La delegazione tedesca aveva tuttavia fatto osservare che la sua posizione in merito a questa condizione dipendeva in definitiva dalla durata che sarebbe stata fissata in merito all'assunzione dell'onere delle prestazioni da parte del paese di ultima occupazione. Se questa durata era breve la condizione poteva rivelarsi superflua. Le altre delegazioni e i servizi della Commissione avevano ritenuto che questa restrizione non poteva essere prevista sia per ragioni pratiche che per il fatto che è molto difficile trovare una formula valida nei sei paesi per constatare se l'occupazione è stata rifiutata per "motivi validi".
- c) Nella riunione del Consiglio del 24 e 25 novembre 1969 in base ad una proposta di compromesso globale presentata dalla presidenza si era convenuto all'unanimità che la delegazione tedesca avrebbe rinunciato fra l'altro alla restrizione di cui sopra. (cfr. estratto delle decisioni adottate dal Consiglio, doc. T/661/69 (SOC)).

Va messo in rilievo che in occasione della riunione del Gruppo delle questioni sociali del Consiglio del 24 novembre 1971 dopo un nuovo scambio di idee in corso durante il quale i rappresentanti dei cinque Stati membri ed il rappresentante della Commissione hanno confermato la loro opposizione a questo emendamento, la delegazione tedesca lo ha ritirato chiedendo tuttavia che si inserisse una dichiarazione unilaterale nel processo verbale del Consiglio in occasione dell'adozione del regolamento di applicazione.

Si dovrebbe accettare la seconda proposta di emendamento riguardante il paragrafo 4 dell'articolo 82 (sopprimere la parola "ridotta" aggiungendo alla fine del paragrafo "qualora"). Infatti la disposizione relativa all'interruzione completa della corresponsione delle prestazioni, qualora debbano essere solamente ridotte può sembrare troppo radicale. In tali casi l'istituzione del luogo dove si è recato il disoccupato dovrebbe continuare a versare almeno una parte delle prestazioni in attesa della decisione dell'istituzione competente, in considerazione soprattutto delle condizioni difficili nelle quali si trova un disoccupato che si è recato all'estero, probabilmente con tutta la famiglia, per cercarvi un lavoro.

Articolo 85 (Applicazione degli articoli 73 paragrafo 1 e 75 paragrafo 1 comma 1 e comma 2 del regolamento. Lavoratori soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia).

6. L'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione designata o l'organismo designato dall'autorità competente del paese di residenza dei familiari coadiuva con l'istituzione competente che desidera ricorrere contro la persona che ha ottenuto indebitamente degli assegni familiari.

6. L'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione designata o l'organismo designato dalla autorità competente del paese di residenza dei familiari coadiuva sul piano amministrativo con l'istituzione competente che desidera ricorrere contro la persona che ha ottenuto indebitamente degli assegni familiari.

Nulla

La proposta del Parlamento non viene accettata. Infatti sarebbe superfluo aggiungere nel testo del paragrafo 6 "sul piano amministrativo" in quanto il carattere puramente amministrativo della collaborazione è implicito, come risulta dalla motivazione della Commissione.

Articolo 86 (Lavoratori soggetti alla legislazione francese)

2. L'attestato previsto al paragrafo precedente è valido per i tre mesi successivi al rilascio e deve essere rinnovato d'ufficio ogni tre mesi dall'istituzione competente.

Il Parlamento, nella risoluzione riguardante il parere sulla proposta di regolamento di applicazione, invita la Commissione ed il Consiglio a fare in modo che sia portata da tre mesi ad una durata minima di un anno la validità degli attestati che i lavoratori soggetti alla legislazione francese debbono presentare acciocché i loro familiari possano beneficiare degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato in cui risiedono (cfr. articolo 86 della proposta di regolamento).

Vedere articolo 59 che precede.

Vedere commento riguardante l'articolo 59 paragrafo 2 che precede.

Articolo 89 (Prestazioni per i figli titolari di pensione o rendita o per gli orfani)

3. Se l'istituzione, ricevuta la domanda, constata che non esiste diritto in virtù delle disposizioni della legislazione da essa applicata trasmette immediatamente la domanda all'istituzione dello Stato membro dove l'interessato ha compiuto i più lunghi periodi assicurativi.

Se necessario si deve risalire nelle stesse condizioni fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più breve dei suoi periodi assicurativi.

3. Se l'istituzione, ricevuta la domanda, constata che non esiste diritto in virtù delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette immediatamente la domanda corredata di tutti i documenti e informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro dove l'interessato ha compiuto i più lunghi periodi assicurativi. Se necessario deve risalire nelle stesse condizioni fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più breve dei suoi periodi assicurativi.

Nulla

Si può accettare la proposta del Parlamento. Il fatto che la trasmissione della domanda sia accompagnata da tutti i documenti ed informazioni necessari può accelerare la procedura.

Articolo 110 (Ripetizione dell'indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e diritto a recupero delle istituzioni di assistenza).

1. Se al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha corrisposto ad un beneficiario di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, questa istituzione può chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro debitrice di prestazioni analoghe in favore di tale beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso sui pagamenti correnti che essa corrisponde a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo che precede, quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto tale istituzione può, nelle condizioni e limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore del beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso sulle somme che versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta nei limiti entro cui tale compensazione è autorizzata dalla legislazione che essa applica come se si trattasse di somme versate in eccesso dall'istituzione stessa e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

1. Se al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3, del titolo III del regolamento, l'istituzione di uno Stato membro ha corrisposto ad un beneficiario di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, questa istituzione può chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro debitrice di prestazioni analoghe in favore di tale beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso sui pagamenti correnti che essa corrisponde a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'importo così trattenuto all'istituzione creditrice. Se il recupero non può essere effettuato mediante trattenute, sono applicabili le disposizioni del paragrafo che segue.

2. Quando l'istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma in eccesso a quella cui ha diritto tale istituzione può, nelle condizioni e limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione di qualsiasi altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore del beneficiario di trattenere l'importo pagato in eccesso sulle somme che essa versa a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione opera la trattenuta secondo le condizioni e nei limiti in cui tale compensazione è autorizzata dalla legislazione che essa applica come se si trattasse di somme versate in eccesso dall'istituzione stessa e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

Nulla

Con riserva di alcune modifiche formali il testo dell'articolo 110 proposto dal Parlamento per i paragrafi 1 e 2 è uguale a quello proposto dai servizi della Commissione d'accordo con il relatore dopo l'esame di questo punto da parte della Commissione degli Affari sociali e della sanità pubblica del Parlamento.